

COMUNE DI TIVOLI AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO, DEL COMPOSTAGGIO CONDOMINIALE E DI COMUNITÀ

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 4, dell'08 febbraio 2019

INDICE

Art.1	Oggetto	Oggetto del regolamento2		
Art. 2	Principi (Principi e definizioni		
Art.3	Soggetti	Soggetti interessati e albo comunale dei compostatori		
Art.4	Metodi (di compostaggio consentiti	5	
	Art. 4.1	Autocompostaggio	5	
	Art.4.2	Compostaggio condominiale	6	
	Art.4.3	Compostaggio di comunità	6	
Art.5	Materiali	da avviare a compostaggio e materiali da evitare	6	
Art. 6	Modalità	di adesione all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità	ı 7	
Art.7	Applicazi	one della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell'at	tività8	
Art. 8	•	delle utenze conferenti all'impianto di comunità e al comp		
Art.9	Calcolo	della raccolta differenziata dei rifiuti organici compostaggio e nel compostaggio di comunità	utilizzati	
Art. 1	0 Compost	aggio di comunità - divieti	10	
Art. 1	1 Sanzioni		10	
Art. 1	2 Impiego	del compost	11	
Art.13	B Applicazi	one	11	
ALLEG	ATI		12	
ľ	Modello A		12	
ľ	Modello B		15	
ľ	Modello C		16	
ADDE	NDUM		1	
c	compostaggi	- (Articolo 3) Contenuti minimi del regolamento dell'at o di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma egislativo 3 aprile 2006, n. 152.	1-octies,	
A	Allegato 3	- (Articolo 4) - Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecch	iature di	
	compostaggio di comunità			
Allegato 4 - (Articolo 4) - Modalità operative dell'attività di compostaggio di com e del processo di compostaggio				
		Articolo 2) - Requisiti delle apparecchiature		
		legato 6 - (Articolo 6) - Caratteristiche del compost prodotto		

Art.1 Oggetto del regolamento

Le norme contenute in questo Regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono effettuare l'autocompostaggio della frazione organica, mediante uso di apposita compostiera, fornita dal Comune di Tivoli, oppure reperibile in commercio o realizzata in proprio, come meglio specificato nel successivo Articolo 4.

Inoltre il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli impianti di compostaggio di comunità nel Comune di Tivoli. Tutte le utenze del Comune di Tivoli sono obbligate a differenziare la frazione organica dei rifiuti urbani e:

- a conferirla al servizio di raccolta pubblica; ovvero
- ad accedere all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità o a realizzare altre forme di utilizzo che non danneggino l'ambiente (pacciamatura, mulching, alimentazione animale, ecc.).

Art. 2 Principi e definizioni

Il Comune consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale, mediante la pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente Regolamento.

Il compostaggio è legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In generale è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo familiare o di comunità dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio può svolgere una rilevante azione, ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti.

Nel presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni.

- Rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico, ad opera di
 microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti urbani,
 con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione
 dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio
 organico.
- Autocompostaggio: compostaggio, effettuato da singole utenze domestiche e non domestiche del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, degli scarti organici dei propri rifiuti finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale.

- Compostaggio condominiale: attività di compostaggio effettuata da una pluralità di utenze singole, facenti parte di un condominio, ove l'intera quantità di scarti organici prodotti dai condomini aderenti (che devono rappresentare oltre la metà delle utenze condominiali) viene compostata in un unico spazio, sia esso comune o di un singolo condomino, per essere poi utilizzata sotto forma di compost dal condominio e/o dai condomini stessi (Rif. "Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale", DD G10536 del 26 luglio 2017, Allegato1).
- Compostaggio di comunità: compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, della frazione organica dei rifiuti prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle stesse utenze conferenti, così come descritto nel Decreto Ministero Ambiente n. 266 del 29 dicembre 2016.
- **Compost di qualità**: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
- Compostiera: recipiente adatto al compostaggio dei rifiuti organici.
- Organismo collettivo: insieme di due o più utenze conferenti, unite in una forma associata, che ha nella propria disponibilità un impianto di compostaggio di comunità in gestione (nel caso in cui il compostaggio di comunità venga svolto nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, lo stesso può coincidere o comunque fare riferimento alla ditta gestore del servizio).
- Responsabile impianto di compostaggio di comunità: legale rappresentante dell'organismo collettivo (in caso il servizio di compostaggio di comunità venga svolto nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, lo stesso può coincidere con il legale rappresentante della ditta gestore del servizio).
- **Utenze conferenti al compostaggio di comunità**: utenze domestiche e non domestiche, associate nell'organismo collettivo, e ammesse al conferimento nell'impianto di compostaggio di comunità dei rifiuti organici prodotti.
- Conduttore dell'impianto di comunità: soggetto incaricato dal responsabile dell'impianto alla conduzione dell'impianto di compostaggio di comunità (in caso il servizio di compostaggio di comunità venga svolto nell'ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani lo stesso può coincidere con la ditta gestore del servizio di raccolta rifiuti).
- **Utenza**: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni.

Art.3 Soggetti interessati e albo comunale dei compostatori

I soggetti destinatari delle norme del presente Regolamento sono:

- tutti i cittadini residenti nel Comune di Tivoli che occupino, ai fini dell'imposta sui rifiuti, un'utenza domestica in ambito comunale.
- le seguenti categorie di utenze non domestiche del Regolamento componente "TARI" del Comune di Tivoli, approvato con Delibera Consiliare n. 43 del 03.07.2015:
 - 7 Alberghi con ristorante
 - 9 Case di cura e riposo
 - 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e similari
 - 23 Mense, birrerie, amburgherie
 - 24 Bar, caffè, pasticceria
 - 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28 Ipermercati di generi misti

Attraverso gli specifici Modelli allegati, le utenze interessate alla iscrizione nell'Albo dei Compostatori dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- di non conferire la frazione organica dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
- di disporre di un terreno adiacente all'immobile per cui si è utenza TARI e di impiegare nello stesso il compost prodotto attraverso uno dei metodi contemplati dal presente Regolamento;
- il rispetto delle distanze dell'area in cui avviene il compostaggio dai confini delle altrui proprietà e dalle porte o finestre delle altrui abitazioni;
- di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto;
- di rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune intenderà eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione del Regolamento.

Le utenze domestiche e non domestiche che non dispongono di un appezzamento di terreno adiacente alla propria abitazione possono ugualmente iscriversi all'Albo Compostatori compilando il Modello A ed ottenere i relativi sgravi sulla TARI, a patto che riescano a dimostrare di non conferire i rifiuti organici al servizio pubblico di raccolta e di utilizzare il compost prodotto, secondo le seguenti alternative:

- usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, purché ubicato nel comune di Tivoli, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario, da accludere al Modulo di richiesta. Nel Modulo deve essere specificato il nominativo del Proprietario del terreno e il metodo scelto per il compostaggio;
- attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di comunità (identificabili in rapporto agli utenti conferitori), a servizio di più utenze domestiche e non domestiche limitrofe (compostaggio collettivo) installate su un

terreno di proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario del terreno. Anche in questo caso occorre indicare il nominativo del Proprietario del terreno e si deve allegare il suo consenso sottoscritto al Modulo di richiesta;

 attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà, purché ubicato nel comune di Tivoli.

In ogni caso il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile. Per esso l'utente deve fornire una sintetica descrizione e dimostrarne la disponibilità. Inoltre deve essere chiaramente indicato il metodo di compostaggio utilizzato.

Art.4 Metodi di compostaggio consentiti

Art. 4.1 Autocompostaggio

Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare:

- Cumulo: accumulo ordinato di materiale organico.
- Cassa: contenitore realizzato con tavole ed altri elementi in legno.
- Buca: accumulo di materiali organici in apposita buca.
- Compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al raccolta del rifiuto organico.

Il Comune, al fine di incentivare la pratica del compostaggio, assegnerà in comodato d'uso gratuito, ove possibile, le compostiere agli utenti che ne faranno richiesta.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria sede abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, nonché essere priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo ad emissioni nocive e/o fastidiose e/o a condizioni prive di igiene e decoro. Per le modalità secondo cui operare per una buona pratica di compostaggio, si veda il Manuale pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'Azienda di gestione dei rifiuti urbani.

La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, salvo autorizzazioni più favorevoli da parte dei proprietari dei fondi stessi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Art.4.2 Compostaggio condominiale

Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio presso l'orto o il giardino in comproprietà, è richiesta una deliberazione favorevole dell'assemblea condominiale, assunta nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento condominiale. Copia del verbale sarà allegata al modulo di richiesta di iscrizione del condominio all'Albo dei Compostatori. Nel caso l'assemblea condominiale si esprima favorevolmente a maggioranza, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato da tutti i sottoscrittori.

Art.4.3 Compostaggio di comunità

Il compostaggio di comunità è installato e gestito dall'organismo collettivo. Le utenze che costituiscono l'organismo collettivo conferiscono i rifiuti all'impianto di comunità, autorizzato dal Comune di Tivoli, e il compost prodotto è utilizzato da parte delle utenze conferenti o altre utenze o su superficie pubblica, previo accordo con il Comune di Tivoli.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero Ambiente n. 266 del 29 dicembre 2016, le apparecchiature utilizzabili per il compostaggio di comunità hanno una capacità di trattamento massimo annuale pari a 130 tonnellate.

L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo, previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all'Amministrazione comunale, che provvederà a darne comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La modalità di attivazione e gestione del compostaggio di comunità è quella determinata negli Allegati da 2 a 6 del DM 221/2016, che qui si riportano integralmente in Addendum e che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Eventuali modifiche del DM citato entreranno a far parte di questo Regolamento, previa delibera di Giunta Comunale.

Art.5 Materiali da avviare a compostaggio e materiali da evitare

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, ecc.);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;

- e) fazzoletti di carta, carta da cucina (tipo scottex), salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, e comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti, presenti nel compost maturo.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale, poiché rallentano il processo di compostaggio.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di Raccolta Comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Si consiglia di avviare a compostaggio il minimo quantitativo possibile, cercando, ove possibile, di utilizzare gli stessi per il mantenimento dei propri animali domestici. Le eventuali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.

Art. 6 Modalità di adesione all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità

L'autocompostaggio dovrà essere svolto secondo le indicazioni dell'art.4.1 e l'utenza aderirà all'iniziativa compilando e sottoscrivendo l'apposita domanda, in doppia copia, come da Modello A. Con la medesima domanda potrà essere concessa in affidamento all'utenza una compostiera comunale, se disponibile.

In tal caso, la compostiera rimane di proprietà del Comune, che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti un uso errato o non conforme, oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa, accertate con sopralluogo degli organi comunali incaricati. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. Entro tale data occorre altresì dare eventuale disdetta, per coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l'anno successivo.

Ovviamente, in caso di disdetta (a mezzo richiesta mediante Modello B allegato al presente Regolamento), verrà meno il diritto alla riduzione della TARI per l'anno successivo.

Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorrerà dimostrare la piena disponibilità dell'area, fornendo la documentazione che ne attesti l'affitto, l'autorizzazione o il comodato d'uso, da allegare al modulo di richiesta di iscrizione all'Albo dei compostatori.

L'autocompostaggio può essere svolto anche in un balcone; in questo caso la conduzione deve essere fatta con il massimo rigore e attenzione alle regole esposte nell'art.4, in modo da non arrecare fastidi ai vicini. A tal fine, in caso di condomini, dovrà essere ottenuto il permesso della maggioranza dell'assemblea condominiale. Tale permesso dovrà essere allegato al modulo di richiesta e potrà essere revocato in caso si manifestino problemi e/o fastidi.

L'impianto di compostaggio di comunità è installato ed esercito dall'organismo collettivo, previa comunicazione di messa in esercizio a firma del responsabile dell'impianto, da inviare al Comune di Tivoli almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, da redigere come da Modello C.

La comunicazione è corredata di relazione illustrativa, i cui contenuti minimi sono i seguenti:

- ubicazione dell'impianto;
- tonnellate massime presunte di rifiuti organici trattate annualmente;
- indicazione della tipologia, il modello e le caratteristiche dell'impianto utilizzato;
- autodichiarazione di conformità dell'impianto al presente Regolamento;
- piano di utilizzo del compost prodotto con quantità presunte, impieghi ed individuazione delle aree di destinazione;
- elenco delle utenze conferenti e della tipologia di attività di cui al D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999, se utenze non domestiche.

Art.7 Applicazione della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività

Le utenze che conducono in maniera continuativa l'attività di autocompostaggio o il compostaggio di comunità hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa rifiuti, il cui importo verrà determinato annualmente dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta, anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica derivante dai calcoli riportati nell'Art 9.

La domanda di riduzione va fatta nel rispetto dei Modelli A e B.

Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire i propri rifiuti organici al servizio pubblico.

Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti. Lo sconto potrà avere una modulazione diversa, in relazione alle quantità presunte di materiali effettivamente compostati dichiarate o verificate durante i controlli.

Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio, per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale, od altro personale appositamente incaricato, che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida. Il richiedente, o un componente del nucleo

familiare (nel caso di compostaggio domestico), si impegna a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica della popolazione che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere.

Lo sconto percentuale sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno, previa verifica da parte di personale appositamente incaricato dal Comune, che accerterà l'attività effettivamente svolta e la sua correttezza, provvedendo a stilare un elenco dei nuclei familiari che, conducendo tale attività in maniera corretta e continuativa, avranno diritto al predetto sconto.

Annualmente dovranno essere sottoposti a controllo minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il numero delle utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con determinazione dirigenziale.

Le verifiche saranno condotte da personale comunale o personale esterno opportunamente qualificato.

Nel caso in cui, durante la fase di verifica, venga accertato il mancato o l'errato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassa rifiuti. Lo sconto concesso per la Tari sarà revocato per l'intero anno in corso. Inoltre, nel caso in cui la compostiera sia stata consegnata dal Comune di Tivoli, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali.

Le utenze che vengono iscritte nell'Albo Comunale dei Compostatori devono comunicare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio. Nel caso del compostaggio di comunità, tale comunicazione va fatta anche al responsabile dell'impianto di compostaggio.

Art. 8 Obblighi delle utenze conferenti all'impianto di comunità e al compostaggio condominiale

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni e consigli impartiti dal Comune di Tivoli e dal conduttore dell'impianto.

Art.9 Calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti organici utilizzati nell'autocompostaggio e nel compostaggio di comunità

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio mediante l'impiego di composter, ovvero di altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc). A tal fine potranno essere computati tali quantitativi, previa verifica e attestazione delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti, che conseguentemente non conferiscono la frazione organica al servizio di raccolta.

Nel caso di autocompostaggio, il quantitativo in peso da computare è dato dal risultato della seguente formula:

PC =ΣVci *ps*2

dove:

- PC = peso del compostaggio (kg);
- ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m3;
- ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m3);
- 2 = numero di svuotamenti annui.

I volumi dei composter sono raccolti e inseriti nell'Albo comunale dei compostatori; nel caso di cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m³/utenza/anno.

Nel caso del compostaggio di comunità, il quantitativo in peso da computare è comunicato al Comune di Tivoli entro il 31 gennaio di ogni anno dal responsabile dell'impianto, qualora l'impianto stesso sia dotato di apposita bilancia certificata.

In caso di assenza di sistemi di misurazione, il quantitativo è individuato direttamente dal Comune di Tivoli, moltiplicando il numero di utenti conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano, stimata in 90 kg/ab/anno.

Art. 10 Compostaggio di comunità - divieti

Nell'impianto è vietato:

- a) conferire rifiuti e materiali in modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
- b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c) il deposito a terra e/o accanto alla compostiera di rifiuti;
- d) conferire materiale all'impianto di comunità, pur avendo dichiarato di effettuare autocompostaggio.

Art. 11 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento (salvo i casi in cui il fatto sia individuato dalla legge come reato), rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con sanzioni amministrative, determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81 capo primo, e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata.

Art. 12 Impiego del compost

Il compost prodotto è utilizzato, dalle utenze conferenti e produttrici, nei terreni a propria disposizione o in terreni comunali, previo accordo con il Comune di Tivoli.

Art.13 Applicazione

Il presente Regolamento, composto di n. 13 articoli, 4 Allegati ed un Addendum, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

Modello A

Al Comune di Tivoli Settore VI - Sezione Ambiente

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

II/La sottoscritto/a				
nato/a a				
C.F.				
residente a				
indirizzo				
recapito tel.				
mail				
Utenza domestica:				
Codice utente:				
Numero componenti nucleo familiare:				
Nel caso in cui la persona che richiede l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori non sia				
l'intestatario dell'avviso di pagamento della TARI del proprio nucleo familiare, indicare il				
nominativo e il codice fiscale dell'intestatario dell'avviso di pagamento della TARI:				
Nominativo:				
C.F.:				
Utenza non domestica:				
Intestazione dell'utenza non domestica:				
Indirizzo dell'utenza:				
Tipologia di attività svolta:				
Partita IVA:				
<u> </u>				

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e dall'art. 75 del predetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;

CHIEDE

	CHIEDE					
	di essere iscritto all'Albo dei compostatori del Comune di Tivoli; di poter beneficiare della riduzione che verrà determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, con decorrenza dall'anno, prevista per l'utenza domestica/non domestica in oggetto.					
e a tal fi	ne					
	DICHIARA					
Reg	mpegnarsi a smaltire i propri rifiuti a matrice organica, così come individuati ne colamento sull'autocompostaggio e con le modalità ivi previste;					
	ossedere ed utilizzare un'efficiente struttura di compostaggio:					
	ompostiera individuale ompostiera condominiale					
	□ cumulo					
□ b	uca (tampa)					
	assa di compostaggio					
□ al	ltro (specificare)					
3) di e	ssere a conoscenza che:					

- in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa indebitamente beneficiata;
- se non cambiano le condizioni di esecuzione del compostaggio, l'istanza non va ripresentata annualmente;
- in caso di cessazione della pratica del compostaggio, deve essere fatta richiesta di cancellazione dall'Albo dei Compostatori;
- 4) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme nel Regolamento comunale per l'effettuazione dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità;
- 5) di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;
- 6) di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio previsto, dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione dell'autocompostaggio o del compostaggio di comunità sia

realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento comunale da parte di soggetti incaricati e autorizzati dal Comune;

7) di impegnarsi a non conferire la frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria unità immobiliare al servizio di raccolta comunale.

DICHIARA INOLTRE

 di essere in possesso del "patentino" n conseguito a seguito della partecipazione al corso organizzato da ASA Tivoli S.p.A. sulla pratica dell'autocompostaggio; di non essere in possesso del "patentino" conseguito a seguito della partecipazione al corso organizzato da ASA Tivoli S.p.A. sulla pratica dell'autocompostaggio. 					
Nel caso in cui il compostaggio sia praticato in un luogo diverso dall'indirizzo di residenza,					
indicarne l'ubicazione					
Indirizzo:					
Proprietà:					
Nel caso in cui il compostaggio sia effettuato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze (compostaggio condominiale), è necessario allegare l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare il compostaggio condominiale) di <u>tutte</u> le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e che non praticano il compostaggio, i quali dovranno essere esplicitamente evidenziati nel verbale.					
Nel caso in cui il luogo ove viene effettuato il compostaggio non sia di proprietà, occorrerà dimostrare la piena disponibilità dell'area fornendo la documentazione che attesti l'affitto, l'autorizzazione o il comodato d'uso dell'area, da allegare al presente modulo di iscrizione all'Albo dei Compostatori.					
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.					
Data Firma					

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Al Comune di Tivoli Settore VI - Sezione Ambiente

RINUNCIA ALLA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

II/La sottoscritto/a					
nato/a a					
C.F.					
residente a					
indirizzo					
recapito tel.					
mail					
RINUNCIA					
all'iscrizione all'Albo compostatori del Comune di Tivoli, con decorrenza ed effetto dal					
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e dall'art.75 del predetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attesta inoltre che i dati sopra riportati sono veritieri.					
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cu all'Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), che i dat personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito de procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.					
Tivoli, II DICHIARANTE					

II/La sottoscritto/a

Al Comune di Tivoli Settore VI - Sezione Ambiente

COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI TIVOLI

OGGETTO: comunicazione di messa in esercizio di compostaggio di comunità.

nato/a a				
C.F.				
residente a				
indirizzo				
recapito tel.				
mail				
In qualità di Responsabile dell'impianto di compostaggio di comunità come da verbale (indicare) allegato,				
COMUNICA				
 che, ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento comunale sul compostaggio, trascorsi 15 giorni dalla data di assunzione della presente denuncia al protocollo comunale, darà avvio, presso				
- che il conduttore dell'impianto è:				
Nome e Cognome				
nato/a a				
C.F.				
residente a				
indirizzo				
recapito tel.				
e-mail				

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare il Regolamento comunale sul compostaggio e, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2016, n.266, allega alla presente:

- relazione illustrativa dell'impianto; (con ubicazione, tonnellate massime trattate annuali, modello di impianto);
- accettazione dell'incarico di conduttore, debitamente sottoscritta;

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

- attestato di partecipazione al corso di formazione;
- elenco delle utenze conferenti e della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
 n. 158 se utenze non domestiche (comunicare successivamente le eventuali variazioni),
 descritte come segue:

	Nome e Cognome				
_	nato/a a				
_	C.F.				
_	residente a				
_	indirizzo				
_	recapito tel.				
_	Tipologia di attività				
Tivol	i, IL/LA DICHIARANTE				
all'Ar che i	II/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.				
IL/LA	DICHIARANTE				

ADDENDUM

Allegato 2 - (Articolo 3) Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2016, n.266.

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2016, n.266.

Art. 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'Art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

Art. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (*opzionale*) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

Art. 4 - QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

Art. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle orealle ore... I rifiuti organici sono conferiti senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

Art. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01); imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono inoltre ammessi, come materiale strutturante, i composti di legno vergine non inquinato, quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Art. 7 - DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo, precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art.6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2016, n.266, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti;
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità;
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto;

- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica;
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

Art. 10 - PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

Art. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n.11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

Allegato 3 - (Articolo 4) - Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio di comunità.

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Allegato 4 - (Articolo 4) - Modalità operative dell'attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio.

PARTE A

L'attività di compostaggio di comunità è eseguita nel rispetto delle seguenti modalità operative.

La percentuale in peso dello strutturante non è inferiore al 5% del totale dell'immesso nell'apparecchiatura.

In caso di assenza di triturazione il compost prodotto è sottoposto a vagliatura.

Il sopra-vaglio è reimmesso nella camera di conferimento per essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa è conferito al servizio di raccolta dei rifiuti.

Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro, prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta è collegata alla rete fognaria e

allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.

L'aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto assimilabile al punto 1. m - Parte I - Allegato IV - Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "[...] silos per i materiali vegetali".

Il liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel processo di compostaggio.

Il materiale del biofiltro è sostituito con frequenza almeno semestrale e lo stesso può essere reimmesso nel processo di compostaggio.

Qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso è ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta.

PARTE B

Il processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

- a) la temperatura della massa in processo è superiore, esclusivamente nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico, per almeno tre giorni consecutivi a 55°C;
- i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo statico non sono inferiori a 6 mesi, comprensivi dell'eventuale successiva maturazione in cumulo; i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 3 mesi complessivi del tempo in apparecchiatura e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo;
- c) i tempi di residenza per l'apparecchiatura di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 1 mese;
- d) i rivoltamenti sono effettuati, nel caso di apparecchiature di tipo statico, in base alle esigenze gestionali identificate dal conduttore, nel caso di apparecchiature di elettromeccanico, almeno 3 volte al giorno.

Allegato 5 - (Articolo 2) - Requisiti delle apparecchiature.

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella.

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	Piccola
T2	60	Media
T3	130	Grande

Tabella Classificazione delle apparecchiature di compostaggio di comunità per taglia.

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.

Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura è di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura è di tipo elettromeccanico.

Allegato 6 - (Articolo 6) - Caratteristiche del compost prodotto.

- 1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:
 - a) l'umidità è compresa tra 30 e il 50 per cento;
 - b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
 - c) il pH è compreso tra 6 e 8,5;
 - d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, sono inferiori al 2% in peso;
 - e) le frazioni pericolose sono assenti.